

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 02/02/2010

COMUNITA' MONTANA MURGIA TARANTINA MOTTOLA (Taranto)

Modifiche Statuto comunitario

COMUNITA' MONTANA MURGIA TARANTINA MOTTOLA (Taranto)

Modifiche allo statuto comunitario pubblicato sul B.U.R.P. 06.09.2006, n. 113, per adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 44 della legge regionale 30.04.2009, n. 10.

(Deliberazione dell'Organo rappresentativo comunitario n. 12 del 23.11.2009).

Art. 5

(Natura della Comunità Montana)

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

Il regime delle indennità degli amministratori della Comunità Montana è disciplinato dall'art. 82 del t.u. emanato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 731, della legge n. 296/2006 e dall'art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007, cui rimanda la legge regionale 30 aprile 2009, n. 10.

Art. 14

(Organo rappresentativo)

I commi 1 2 3 4 5 sono sostituiti dai seguenti:

L'Organo rappresentativo è composto da un numero di Consiglieri pari al numero dei Comuni facenti parte della Comunità Montana, eletti dai Consiglieri comunali. Ai sensi dell'art. 44, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10, che modifica ed integra la legge regionale n. 20/2004, la base elettiva è costituita dall'Assemblea di tutti i Consiglieri per ciascun Comune che elegge il proprio rappresentante componente dell'Organo rappresentativo in rispettive sedute dei Consigli comunali con voto limitato a uno con maggioranza qualificata dei due terzi in prima seduta e con la maggioranza assoluta in una successiva seduta di convocazione entro e non oltre trenta giorni dalla prima.

Ciascun Consiglio comunale comunitario ogni qualvolta viene rinnovato entro e non oltre quarantacinque giorni successivi all'insediamento provvede all'elezione del rappresentante in seno all'Organo rappresentativo della Comunità Montana. I relativi atti esecutivi ai sensi di legge sono inviati al Presidente dell'Organo rappresentativo comunitario che provvede all'insediamento del nuovo rappresentante in seno all'Organo rappresentativo stesso.

L'elezione dei componenti in seno all'Organo rappresentativo da parte di ciascun Comune della Comunità Montana non è revocabile e decade con la decadenza per qualsiasi causa del Consiglio comunale che lo ha eletto i singoli membri dell'Organo rappresentativo comunitario sono sostituiti in

seguito a dimissioni perdita della qualità di consigliere comunale morte decadenza altre cause previste dalla legge.

Nel caso di scioglimento anticipato di un Consiglio comunale, per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 59 del t.u. n. 267/2000 e successive modificazioni il rappresentante eletto dal Consiglio comunale disciolto resta in carica fino all'insediamento del nuovo rappresentante eletto dal Consiglio comunale rinnovato Nei casi di cui all'art. 59 del t.u. n. 267/2000 e successive modificazioni il Commissario straordinario del Comune interessato provvede con nomina da farsi fra gli eleggibili a consigliere alla sostituzione di colui che per lo scioglimento del Consiglio è decaduto dall'esercizio di speciali funzioni per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere La persona così nominata dura in carica finché non viene regolarmente sostituita dal Consiglio rinnovato.

Art. 16
(Durata in carica
dell'Organo rappresentativo)
Al comma 6 dopo la parola "comunitario" è aggiunto:
"cessati o" ... (omissis)

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

I Consigli comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno all'Organo rappresentativo comunitario con voto limitato a uno con maggioranza qualificata dei due terzi in prima seduta e con la maggioranza assoluta in una successiva seduta di convocazione entro e non oltre trenta giorni dalla prima

Art. 17

(Presidente dell'Organo rappresentativo)

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

Il Presidente dell'Organo rappresentativo comunitario è tenuto a riunire l'Organo rappresentativo comunitario in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza l'Organo esecutivo comunitario o un Consiglio comunale ai sensi del successivo art. 77 o un quinto dei componenti l'Organo rappresentativo comunitario con arrotondamento per difetto inserendo all'ordine del giornale le questioni richieste purché di competenza dell'Organo rappresentativo comunitario.

Al comma 8 la parola "tre" è sostituita con la parola: "due" ... (omissis)

Art. 20

(Commissioni Consiliari)

E' sostituito dal seguente:

L'Organo rappresentativo comunitario può avvalersi di una Commissione consiliare permanente con il compito di provvedere:

all'esame degli atti più importanti di competenza dell'Organo rappresentativo comunitario al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'Organo stesso;

all'esame all'approfondimento e alla formulazione di pareri su proposte loro assegnate dagli Organi della Comunità Montana;

ad effettuare studi indagini e ricerche e ad elaborare proposte.

Il regolamento stabilisce il numero dei componenti la Commissione consiliare permanente le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori Ai componenti la Commissione consiliare permanente si applicano le norme di cui all'art. 82, comma 2 del t.u. emanato con d.lgs n. 267 del 18/08/2000 come modificato dall'art. 1 comma 731 della legge n. 296/2006 e dall'art. 2 comma 25 della legge n. 244/2007.

Art. 27

(Prerogative dei Componenti

l'Organo rappresentativo)

Al comma 8 dopo la locuzione "n. 267/2000" è aggiunto:

"e successive modifiche" ... (omissis)

Art. 30

(Conferenza Capigruppo)

Al comma 2 dopo la locuzione "n. 267/2000" è aggiunto:

"(virgola) come modificato dall'art. 1 comma 731 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 2 comma 25, della legge n. 244/2007."

Art. 32

(Organo Esecutivo Elezione Durata in carica)

Al comma 1 la parola "sei" è sostituita con la parola:

"due ... (omissis)

Art. 77

(Forme di partecipazione)

Alla lettera b) del comma 2 è soppressa la prima citazione della parola:

"comunitario" (omissis)

Art. 106

(Modifiche dello Statuto)

E' soppresso il periodo: "(virgola) previo esame da parte della Commissione di cui all'art. 20, comma 3".

Art. 108

(Rinvio)

Dopo la locuzione "4/11/2004 n. 20" è aggiunto:

"e 30/4/2009 n. 10 di modifica e integrazione" (omissis)

Le presenti modifiche statutarie sono state approvate dall'Organo rappresentativo con deliberazione n. 12 del 23.11.2009 esecutiva ai sensi di legge ed entreranno in vigore con la pubblicazione sul B.U. Regione Puglia.

Il Segretario Il Presidente

Annese Rizzi